

# F.I.U.F.

Federazione Italiana Unihockey Floorball – [www.fiuf.it](http://www.fiuf.it)

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –



Roma, 18 ottobre 2022

## **Oggetto: Decisione di Primo Grado del Giudice Unico Federale, caso 001/2022**

A seguito del rapporto arbitrale ricevuto dalla Segreteria e redatto dagli arbitri Salvagno e Inchiostro, in merito ai fatti di cui alla recente gara di seguito individuata, si pronuncia la seguente

### SENTENZA

#### **PREMESSA**

La presente decisione è presa in risposta al rapporto arbitrale redatto dagli arbitri federali Salvagno Manolo e Inchiostro Massimiliano, incaricati dell'arbitraggio della gara Viking Roma FC – Black Lions in data 09/10/2022.

Dalle prime ricostruzioni, la vicenda appare come un caso, piuttosto “scolastico”, di insulti all'arbitro, a cui è seguita l'espulsione dei due responsabili della squadra di casa (Di Già e Rubeo).

#### **ISTRUTTORIA**

Nel rispetto delle norme applicabili sono state raccolte le seguenti evidenze:

- Rapporto arbitrale redatto dall'arbitro Salvagno
- Rapporto arbitrale redatto dall'arbitro Inchiostro
- Interpellanza orale al Club Viking Roma FC, nella persona del sig. Lanzoni
- Interpellanza orale all'arbitro Salvagno

Le risultanze istruttorie consentono una ricostruzione esaustiva dei fatti significativi, qui oggetto di scrutinio.

In seguito ad una decisione arbitrale controversa, inerente una valutazione circa l'intenzionalità di un contatto con la pallina da parte di un giocatore intento a recuperare la propria stecca (decisione successivamente rettificata), i responsabili del club ospitante, sigg. Di Già e Rubeo, in un impeto di frustrazione dovuto al proprio dissenso con la decisione, rivolgevano veementi impropri ai danni della coppia arbitrale, anche affrontando fisicamente gli stessi, senza trascendere in un'aggressione in senso stretto, ma molto vicini ed estremamente accalorati. L'arbitro Salvagno riporta nella propria testimonianza di essere stato stratonato per un braccio.

La penalità di partita inflitta a entrambi non è stata annotata sul referto.

Il club Viking Roma FC, sulla successione dei fatti nella loro essenza, esprime la propria acquiescenza.

## **DISPOSITIVO**

Il Giudice Unico Federale,

visto l'art. 29 dello Statuto Federale,

visti gli artt. 62 e 67 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

visto l'art. 76.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

- **dispone** la squalifica dei tesserati Federico Di Già e Tommaso Rubeo per complessive due giornate di campionato di categoria A2. Detta squalifica, si precisa, è da intendersi in quanto "tesserati". Non rileva la circostanza che fossero iscritti a referto in quanto responsabili, o che le loro azioni siano riferibili al proprio ruolo di staff tecnico. La squalifica preclude il prendere parte alle prossime due gare anche in veste di semplici giocatori.

## **MOTIVAZIONE**

Seguendo una consolidata (ormai quasi decennale) giurisprudenza, la presente decisione si fonda su un criterio di apprezzamento della portata "distruttiva" dell'ordine federale di cui i comportamenti censurati appaiono carichi.

È del tutto evidente, a mente di chi scrive, che le affermazioni espresse nei confronti degli arbitri sono frutto non solo della concitazione, ma anche di un'intrinseca delegittimazione della figura dell'arbitro, dovuta alla confidenza e alla lunga conoscenza tra le persone coinvolte. Questo, lungi dall'essere una giustificazione, è una circostanza aggravante: dai tesserati tutti ci si aspetta la professionalità che si ritrova nel rispettare l'istituzione, anche se rappresentata, pro-tempore e casualmente, da qualcuno che si conosce. Se il giocatore non riesce a scindere, nelle proprie percezioni, la figura dell'arbitro da quella del vecchio compagno di squadra e amico, con cui ci si rivolge nel privato in modo del tutto libero da qualsivoglia contegno formale, ciò va a detrimento di tutto il movimento del Floorball, e deve essere concordemente sanzionato.

In ordine al *quantum* della squalifica, si applica un criterio di sostanziale continuità rispetto al passato. Se episodi di estemporanei insulti all'arbitro sono sempre stati considerati come meritevoli della sola squalifica fisiologica per la partita successiva, episodi di intemperanze più gravi hanno ricevuto di contro un trattamento proporzionato alla quantità e alla "qualità" degli insulti.

Il caso in oggetto non può, per ragioni di tutta evidenza, essere incluso nella prima categoria (insulti estemporanei) che porterebbe alla squalifica per una sola giornata; nondimeno, pur afferendo alla seconda, si ritiene di attestarsi, nella commisurazione, al minimo di due giornate ulteriori rispetto alla gara incriminata.

In fede,  
Marco Piccoli  
Giudice Unico Federale  
Federazione Italiana Unihockey Floorball